



Berna, 20 luglio 2007

Avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio

Compendio dei risultati della procedura di consultazione

1. Osservazioni generali

La procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio è durata dal 29 marzo al 30 giugno 2007. Il progetto, oltre alle disposizioni esecutive relative al nuovo diritto della società a garanzia limitata, al nuovo ordinamento dell'obbligo della revisione nel diritto delle società e alle altre modifiche del Codice delle obbligazioni, comprende una versione completamente nuova dell'ordinanza vigente e un'ampia codificazione dell'attuale prassi in materia di registro di commercio.

I Cantoni, le organizzazioni interessate, segnatamente le principali associazioni mantello svizzere dell'economia, nonché i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale sono stati invitati a pronunciarsi in merito all'avamprogetto.

In totale sono pervenuti 63 pareri, 48 dei quali provenienti da autorità e organizzazioni ufficialmente consultate e 15 da cerchie e persone non interpellate in via ufficiale.

Tutti i Cantoni hanno partecipato alla procedura di consultazione. Hanno inoltre preso posizione tre uffici cantonali del registro di commercio (NW, VS, ZG)¹ e un'autorità di vigilanza (GE). Soltanto cinque dei 15 partiti politici interpellati hanno risposto (PCS, PPD, PLR, PS, UDC). Delle 21 organizzazioni interpellate, 13 hanno partecipato alla procedura di consultazione (ACS, UCS, economiesuisse, USAM, UPS, SwissBanking, SwissHoldings, USF, FSA, FSN, ASA, SwissFoundations, Camera fiduciaria). L'UPS si allinea esplicitamente alla presa di posizione di economiesuisse.

¹ Le abbreviazioni utilizzate nel presente compendio sono elencate nell'allegato (pag. 16 seg.).

2. Principali risultati della procedura di consultazione

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie positivamente la revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio (si esprimono esplicitamente in merito AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SH, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, PPD, PLR, PS, econcomiesuisse, UPS, USAM, SwissHoldings, SwissBanking, UBCS, USF, FSN, ASA, SwissFoundations, Vigilanza CPP e fondazioni, Fédération des Entreprises Romandes, Nussbaum).

Soltanto quattro interpellati si sono espressi negativamente in merito all'avamprogetto: l'UDC chiede una rielaborazione del progetto per tenere meglio conto di aspetti federalisti e imprenditoriali. Viene criticata la base legale sulla quale si fonda l'ordinanza, segnatamente la norma di delega di cui all'articolo 929 CO, poiché in tal modo vengono conferite competenze troppo ampie al Consiglio federale (TG, SSIC). Un interpellato reputa l'avamprogetto insufficiente (NE).

Alcune osservazioni critiche in merito alle diverse proposte di regolamentazione riguardano in particolare l'obbligo di comunicazione e di collaborazione delle autorità, la consultazione gratuita dei dati del registro di commercio, la nuova regolamentazione riguardante il blocco del registro e i rimedi giuridici cantonali, l'obbligo di indicare il numero d'identificazione, l'obbligo di iscrizione di ditte individuali e la prova che si rinuncia a una revisione. Soltanto poche proposte vengono decisamente respinte (ad es. registrazione dell'identificazione, iscrizione di un domicilio amministrativo).

Il Cantone SG auspica che la sistematica e la struttura dell'avamprogetto siano completamente ripensate e poi rielaborate opportunamente.

Tutti concordano che la revisione dell'ordinanza sul registro di commercio costituisca un passo avanti rispetto al diritto attuale e sia in grado di tenere meglio conto delle esigenze della prassi. Un'ampia maggioranza approva in particolare la *configurazione a misura d'utente delle soluzioni per le quali si è optato*, ciò che dovrebbe facilitare gli scambi con le autorità dell'ufficio del registro di commercio (in particolare elenco dei documenti giustificativi; contenuto minimo dei documenti giustificativi; contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio). La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è del parere che ciò contribuisca anche a una maggiore *trasparenza* e alla *certezza del diritto*.

Diversi interpellati chiedono, oltre ad adeguamenti redazionali di natura generale, anche completamenti e precisazioni o correzioni (segnatamente AG, AI, BE, LU, SG, SZ, ZG, ZH).

In alcune prese di posizione si formulano ulteriori richieste. Alcune di queste proposte sono effettivamente giustificate dal profilo materiale (regolamentazione transitoria per i documenti dei revisori particolarmente qualificati e per l'adeguamento delle vie di diritto cantonali), altre sono invece piuttosto di natura politica (BL, SSIC, UDC) o sollevano quesiti di fondo in merito all'evoluzione futura del registro di commercio (PLR, econcomiesuisse, SwissHoldings, USAM).

3. Principali risultati in dettaglio

Le spiegazioni che seguono concernono unicamente le disposizioni che hanno una portata politica o una rilevanza materiale e in relazione alle quali i pareri divergono.

3.1. Organizzazione (capitolo 2)

- Registro principale (art. 6)

Alcuni interpellati respingono l'obbligo previsto dal capoverso 4 di verbalizzare le ulteriori correzioni del registro principale di natura puramente tipografica poiché troppo oneroso (GE, NE, SH, SZ, TG, USAM), motivo per cui occorrerebbe rinunciarvi.

- Autorità cantonale di vigilanza (art. 8)

Da diverse parti si rende attenti che la richiesta di designare un'autorità cantonale di vigilanza è poco sensata, nella misura in cui il rimedio giuridico si limita a un'unica autorità giudiziaria di ricorso competente in materia di registro di commercio e l'autorità di vigilanza interna perde la sua funzione di autorità di ricorso. All'interno dell'amministrazione cantonale non sussiste una particolare necessità di vigilanza amministrativa, motivo per cui l'articolo 8 ap-ORC va semplicemente stralciato (GR, TG), anche perché il DFGP esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio e detiene anche la vigilanza materiale.

ZH ritiene che la regolamentazione proposta dagli articoli 8, 9 e 55 dell'avamprogetto è incostituzionale e illegale, poiché la limitazione alla semplice vigilanza amministrativa è contraria alla legge e alle strutture federaliste.

- Alta vigilanza (art. 9)

Alcuni interpellati criticano il fatto che i compiti dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) vengano sanciti espressamente o che all'UFRC siano attribuite competenze suppletive (BL, UR, TG, SSIC). Siffatto trasferimento di competenze alla Confederazione non è giustificato o richiede maggiori particolari (PLR). Vengono avanzate le richieste seguenti:

- limitare la competenza di emanare le istruzioni a «istruzioni di natura generale», perché altrimenti la Confederazione potrebbe in singoli casi emanare istruzioni concrete (AG, BS, SG);
- abrogare l'approvazione da parte dell'UFRC delle iscrizioni cantonali nel registro giornaliero (SH, SZ, TG, UR, FSA, USF);
- stralciare la competenza dell'UFRC di svolgere ispezioni presso i registri di commercio cantonali (SG);
- abrogare la competenza di inoltrare domande riguardo provvedimenti contro collaboratori degli uffici del registro di commercio che non adempiono debitamente i loro compiti (TG, FSA);
- rinunciare a trasferire all'UFRC la competenza di interporre ricorsi contro decisioni cantonali; tale trasferimento di competenza non si giustifica materialmente (OW, NE, SH, TG, UR, UDC) o non ha senso visto che l'UFRC in veste di autorità competente per l'autorizzazione non può essere imparziale dal profilo materiale (GR).

- **Registro centrale e Zefix** (art. 10)

Secondo alcuni partecipanti alla consultazione non è coerente completare il registro di commercio con ulteriori iscrizioni che non esplicano effetti giuridici (cpv. 2 - 5). Ciò è in contraddizione con la concezione giuridica del registro di commercio ed è dunque problematico (GE) o va decisamente respinto (NE, SG, SH, SZ, TG, VS, ZH, USAM, FSA).

Un interpellato ritiene necessario che le ragioni sociali approvate dall'UFRC siano iscritte senza indugio nel registro centrale. L'attuale soluzione secondo cui la banca dei dati è aggiornata soltanto dopo la pubblicazione delle iscrizioni nel FUSC, cela il rischio che nel frattempo possano essere iscritte ditte identiche (Nussbaum).

3.2. Obbligo di comunicazione e di collaborazione delle autorità (art. 11)

Soltanto pochi Cantoni approvano la nuova regolamentazione che prevede l'obbligo di comunicazione e di collaborazione di altre autorità (BS, GR). Un Cantone solleva dei dubbi in merito all'esistenza di una base legale sufficiente per l'articolo 11 ap-ORC (LU). Diversi partecipanti alla consultazione respingono la soluzione proposta in quanto rappresenta un'ingerenza nell'autonomia comunale, visto che lo scambio di informazioni va effettuato a titolo gratuito (BL, NE, TG, UDC, ACS, UCS, Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich, Comune di Stallikon, FSA). La nuova regolamentazione non è sufficientemente chiara, motivo per cui va mantenuto l'articolo 63 capoverso 3 dell'attuale ORC (PLR, economie-suisse, SwissHoldings, USAM, FSN).

Lo studio legale Vischer ritiene che la procedura di comunicazione proposta nel capoverso 3 sia superflua dal momento che le autorità fiscali non sono in grado di valutare quali fatti soggiacciono o meno all'obbligo di iscrizione.

3.3. Pubblicità del registro di commercio (capitolo 4)

- **Offerta elettronica senza effetti giuridici** (art. 14)

La consultazione gratuita dei dati del registro di commercio via Internet viene accolta favorevolmente (esplicitamente in tal senso GE, GR, JU, NE, NW, SO, VS, ZG, PPD, PLR, PS, economie-suisse, UPS, USAM, SwissBanking, UBCS, SwissFoundations, FSN, Nussbaum).

Soltanto i Cantoni AR, BE, GL e TG respingono la consultazione gratuita dei dati che figurano nel registro di commercio proposta dall'avamprogetto, poiché potrebbe comportare una diminuzione del gettito risultante dagli emolumenti.

Alcuni interpellati criticano l'articolo 14 capoverso 2 ap-ORC, secondo cui i dati elettronici consultati non esplicano effetti giuridici (ZH, SwissBanking, UBCS; Baker McKenzie). La buona fede di colui che consulta questi dati e fa affidamento sulla loro esattezza va tutelata.

- **Registro centrale e Zefix** (art. 17)

Per il capoverso 1 vengono sollevate le medesime obiezioni avanzate in relazione all'articolo 14 capoverso 2 ap-ORC. Oltretutto il capoverso 4 contraddice il principio generale della consultazione gratuita dei dati figuranti nel registro di commercio, che deve valere anche per la Confederazione (GE, NE, SG, SZ, Nussbaum).

- **Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza** (art. 18)

In generale la regolamentazione sulla conservazione dei documenti giustificativi del registro di commercio viene accolta favorevolmente, ma vi sono pareri discordanti sulla sua configurazione concreta.

- Il termine generale di conservazione di 30 anni che figura nel capoverso 1 è incontestato (eccezione: SH, secondo cui il termine di conservazione va limitato a 10 anni in accordo con quello del diritto civile). Nel caso di documenti giustificativi cartacei digitalizzati (scansione elettronica) non vi è tuttavia la necessità di conservare i relativi documenti in forma cartacea (GR, SZ) ed essi possono dunque essere distrutti. Altri partecipanti alla consultazione sono del parere che i documenti elettronici o quelli importanti per determinati soggetti iscritti (ad es. lo statuto) vanno conservati per un periodo indeterminato (UBCS, FSA).
- La regolamentazione prevista dal capoverso 2 è superflua visto il termine generale per la conservazione del capoverso 1 (SZ, UR, ZG, FSA). I documenti giustificativi di enti giuridici cancellati in seguito a una ristrutturazione vanno aggiunti ai documenti giustificativi della società assuntrice.
- Nel caso del capoverso 3 viene criticato che la regolamentazione proposta includa soltanto i documenti cartacei. La norma va estesa anche ai documenti in forma elettronica (AG). Inoltre i documenti giustificativi devono poter recare adeguati contrassegni tecnici (ad es. codice a barre), senza che le indicazioni obbligatorie vi siano espressamente specificate (BE).
- Alcuni Cantoni chiedono lo stralcio dei capoversi 3 e 4 (AG, BS, SH, SZ, TG).

3.4. Notificazione e documenti giustificativi (capitolo 5)

- **Principio della notificazione e della prova documentata** (art. 20)

La proposta del capoverso 2 è formulata in modo troppo assoluto se per ogni fatto da iscrivere è richiesto un documento giustificativo (SH, TG, ZH). La disposizione va dunque relativizzata; per l'iscrizione di determinati fatti dovrebbe essere sufficiente la notificazione come tale (cfr. anche l'art. 61 e l'art. 64 ap-ORC).

Nel capoverso 3 va precisato quando occorre presentare una notificazione al fine di rispettare i termini prescritti dalla legge. Alcuni Cantoni propongono di prendere in considerazione il termine della consegna alla posta (BE, NE, NW, ZH). Inoltre il passaggio «e sono conformi ai requisiti legali» va stralciato poiché è possibile appurarlo soltanto nel quadro della verifica di cui all'articolo 32 (FSA).

- **Contenuto, forma e lingua della notificazione** (art. 21)

Il capoverso 1, secondo cui i fatti da iscrivere devono esplicitamente figurare nella notificazione, è formulato in modo troppo assoluto e non tiene sufficientemente conto della prassi secondo la quale nella notificazione è sufficiente fare riferimento ai documenti giustificativi (cosiddetta «notificazione breve»). La disposizione va dunque completata in tal senso (NW, SH, SZ, ZH).

La regolamentazione del capoverso 2, secondo cui le notificazioni possono essere presentate in forma scritta o elettronica, è accolta favorevolmente (economiesuisse, USAM, UBCS).

- **Persone obbligate alle notificazioni** (art. 22)

Sarebbe opportuno completare il capoverso 2 nel senso che la cancellazione dell'indirizzo c/o può essere notificata dal domiciliatario medesimo (Nussbaum).

Una partecipante alla consultazione auspica che le persone autorizzate, come ad esempio i notai, possano firmare validamente la notificazione (Chambre des Notaires de Genève).

- **Firma** (art. 23)

Il capoverso 1 andrebbe completato con una menzione della prova dell'identità della persona che firma la notificazione presso l'ufficio del registro di commercio (ZH). Occorre inoltre inserire nell'ordinanza una base formale che permetta esplicitamente agli uffici del registro di commercio di autenticare le firme (NW, NE).

Il capoverso 3, secondo cui spetta all'autorità di vigilanza decidere in merito all'iscrizione se non è possibile firmare una notificazione in modo conforme alla legge, non è coerente rispetto alla regolamentazione proposta dall'articolo 8 ap-ORC, dato che la valutazione di affari relativi al registro di commercio non è parte integrante di una semplice vigilanza amministrativa (ZH).

- **Contenuto, forma e lingua dei documenti giustificativi** (art. 24)

Nel capoverso 1 è necessario precisare che la forma della notificazione non pregiudica la forma dei documenti giustificativi (SwissBanking).

Per quanto concerne la lingua dei documenti giustificativi, i pareri dei partecipanti alla consultazione divergono:

- in linea di principio i documenti giustificativi vanno sempre prodotti nella lingua ufficiale del Cantone. La rinuncia da parte dell'ufficio del registro di commercio alla produzione di una traduzione dei documenti giustificativi straniera va ammessa soltanto in casi eccezionali (SH, SZ, TG);
- le traduzioni di documenti giustificativi che sono redatti in una lingua straniera vanno effettuate soltanto da traduttori qualificati che devono comprovare le loro qualifiche (AG, BS, JU, NE, VS) o attestare la conformità della traduzione (ZH);
- visto che la lingua inglese è molto diffusa nell'economia, in futuro dovrebbe essere possibile produrre i documenti giustificativi in una lingua ufficiale o in inglese (ASA, economiesuisse, USAM, SwissHoldings, SwissBanking, UBCS). Se è indispensabile mantenere il requisito di una lingua ufficiale, occorrerebbe prevedere una regolamentazione secondo la quale andrebbero tradotti soltanto i documenti principali o i contenuti di un documento rilevanti per l'ufficio del registro di commercio.

- **Firme** (art. 25)

Oggetto di critica è l'obbligo di attestare l'identità nel caso di cittadini stranieri con domicilio in Svizzera mediante il permesso di dimora (AR, GR, NE, SG, SH, SZ, TG, ZH). In linea di principio anche in questi casi occorre fondarsi su un passaporto o una carta d'identità.

Sarebbe auspicabile una formulazione aperta che, a dipendenza delle circostanze, preveda anche l'inoltro di altri documenti giustificativi (AR, ZG). Dovrebbero altresì bastare anche altri documenti ufficiali, come ad esempio la licenza di condurre (Vischer).

La regolamentazione dell'articolo 23 secondo cui, se vi sono motivi fondati di dubitare dell'autenticità della firma è possibile chiedere una nuova autenticazione, va inserita anche nell'articolo 25 per motivi di chiarezza (UBCS).

Un interpellato ritiene che il deposito delle firme è ormai da considerare obsoleto e propone lo stralcio della pertinente disposizione, anche perché in contraddizione con la firma elettronica (Nussbaum).

- **Statuto e atto di fondazione** (art. 26)

Il requisito della produzione di una nuova versione completa dello statuto o dell'atto di fondazione in caso di modifiche o di adeguamento è accolto favorevolmente (in tal senso si esprimono esplicitamente BS, GE, Vigilanza CPP e fondazioni). Da diverse parti si fa notare che la nuova versione dello statuto va presentata in *forma autenticata* (AG, BS, NE, ZH, Chambre Notaires de Genève).

- **Verbali concernenti le deliberazioni** (art. 27)

Secondo un Cantone la proposta contenuta nel capoverso 2, ossia che il segretario e il presidente dell'organo che ha deliberato debbano firmare il verbale, va prevista per tutti i documenti giustificativi necessari alle iscrizioni nel registro di commercio (AG).

Altri interpellati ritengono auspicabile che, oltre alla proposta dell'avamprogetto (firma da parte del segretario che ha steso il verbale e del presidente), alle persone giuridiche siano applicabili anche le vigenti regole sulla notificazione (firma da parte del presidente e del segretario dell'organo) di cui all'articolo 22 capoverso 2 ORC (FSN, Chambre des Notaires de Genève). Inoltre andrebbero anche menzionate (se lo statuto o il contratto di società lo permettono) le delibere circolari (Vischer).

3.5. Prescrizioni generali concernenti l'iscrizione (capitolo 6)

- **Verifica da parte dell'ufficio del registro di commercio** (art. 32)

In generale la regolamentazione proposta per la cognizione (potere d'esame) dell'ufficio del registro di commercio è stata accolta favorevolmente.

Soltanto alcune prese di posizione accennano a questa disposizione, anche se in modo divergente:

- per principio il potere cognitivo dovrebbe essere completo, ma nella pratica tale concetto non è attuabile, motivo per cui va mantenuta la regolamentazione vigente (PLR);
- la determinazione del potere cognitivo deve tenere conto della circostanza che una notificazione va verificata tempestivamente e che – se le condizioni sono soddisfatte – si deve procedere immediatamente all'iscrizione (PLR, SwissHoldings, FSA, USF, SSIC, Vischer);
- nell'ordinanza andrebbe inoltre prevista una regolamentazione che stabilisce il modo di procedere nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte. Un interpellato propone che l'ufficio del registro di commercio assegni ai richiedenti un termine suppletivo perentorio di 10 giorni per sanare il vizio, prima di rifiutare l'iscrizione (FSA);
- il potere cognitivo viene già disciplinato dalla legge e viene sviluppato ulteriormente dal Tribunale federale nel quadro della sua giurisprudenza. Ciò è

da ritenersi positivo. Una pertinente disposizione nell'ordinanza è dunque superflua (SwissBanking);

- il potere cognitivo delle autorità del registro di commercio è stato definito dal Tribunale federale in una formula provata e va dunque espressamente disciplinata. La formulazione prevista dall'avamprogetto nonché le relative spiegazioni contenute nel rapporto sono conseguentemente illegali (Baker McKenzie, Vischer).

- **Dati personali** (art. 34)

Diversi interpellati chiedono che l'indicazione della data di nascita al fine di identificare in modo inequivocabile le persone fisiche debba essere compresa tra i dati personali cogenti (in merito si esprimono esplicitamente AR, BS, GE, JU, SH, SZ, TI, ZH, SwissBanking, FSA, Chambre des Notaires de Genève). In alternativa potrebbe anche entrare in linea di conto il nuovo numero AVS (ZH).

Inoltre nel capoverso 1 lettera f occorre precisare quali funzioni vanno iscritte nel registro di commercio (NW, ZH, ASA).

- **Sede e domicilio legale nonché altri indirizzi** (art. 37)

Alcuni interpellati criticano la proposta contenuta nell'avamprogetto di estendere l'indirizzo c/o anche alle ditte individuali, alle società di persone e alle succursali (ZH).

Il capoverso 4, secondo il quale occorre anche iscrivere l'indirizzo dell'amministrazione effettiva se diverso da quello della sede, viene respinto (in merito si esprimono esplicitamente AG, AI, BS, NE, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH, USAM).

Inoltre, per una maggiore chiarezza, occorrerebbe precisare quali altri indirizzi possono venir iscritti nel registro di commercio, in caso contrario la disposizione andrebbe stralciata (AG, BS, NE).

In una presa di posizione si auspica anche l'iscrizione dei siti Internet e degli indirizzi e-mail (BE).

- **Iscrizione di ulteriori fatti** (art. 39)

La funzione più ampia del registro di commercio proposta nell'avamprogetto viene in parte respinta. Il registro di commercio deve essere di facile comprensione e concentrarsi unicamente su iscrizioni che esplicano anche effetti giuridici (in merito si esprimono esplicitamente NE, NW, SH, SZ, TG, VS, USAM). Ulteriori fatti iscritti esplicano effetti giuridici nei confronti di terzi se è provato che quest'ultimi sono al corrente dell'iscrizione nel registro di commercio. Occorre dunque chiarire questo punto, altrimenti il capoverso 2 non può essere accettato (FSA, Baker McKenzie).

- **Reiscrizione** (art. 40)

La regolamentazione concernente la reiscrizione è approvata (esplicitamente GR, VS, ZG, ZH). Occorre tuttavia precisare che nel caso della cancellazione definitiva non sono richieste nuove diffide ai creditori e il consenso da parte delle autorità fiscali (VS). Per la decisione in merito alla reiscrizione si suggerisce inoltre di prevedere la procedura sommaria (Nussbaum). La nozione «interesse giuridico rilevante» va sostituita con «interesse degno di protezione» (BE, NW, FSA).

Un trasferimento della competenza decisionale a un giudice in merito alla reiscrizione non è imperativamente necessario e complica soltanto la reiscrizione, motivo per cui va mantenuta la prassi attuale (AG, TG).

3.6. Iscrizione su notificazione di un'autorità o d'ufficio (capitolo 7)

- **Fallimento; comunicazione e iscrizione** (art. 41)

La regolamentazione secondo cui la dichiarazione di fallimento va iscritta nel registro di commercio senza indugio subito dopo la decisione del giudice è accolta favorevolmente (ZG). Per maggior precisione occorre tuttavia anche rinviare all'articolo 176 capoverso 1 numero 4 LEF, secondo cui il giudice comunica all'ufficio del registro di commercio l'effetto sospensivo dei rimedi giuridici (BE, NW, SG, ZH).

- **Concordato** (art. 43)

Sebbene vengano iscritti nel registro di commercio soltanto i concordati con abbandono dell'attivo, anche la concessione di una moratoria concordataria a favore di terzi riveste rilevanza giuridica. È dunque necessario verificare se non occorra iscrivere anche i pertinenti fatti (BE, NE, Baker McKenzie).

- **Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione** (art. 44)

Alcuni partecipanti alla consultazione mettono in luce che i principi disciplinati sono ovvi e che l'articolo 44 ap-ORC è dunque superfluo (NE, TG). Inoltre è chiesto lo stralcio del capoverso 4 poiché una sentenza passata in giudicato non dovrebbe essere oggetto di verifica da parte di un'autorità amministrativa (AG, SH, SZ, FSA) risp. l'UFRC è già comunque tenuto ad autorizzare tutte le iscrizioni nel registro giornaliero (ZH).

- **Iscrizione d'ufficio** (art. 45)

La nuova regolamentazione della procedura in caso di un'iscrizione d'ufficio è accolta favorevolmente (si esprime esplicitamente in merito GR, NW). È tuttavia necessario snellire la procedura prevista configurando la diffida inviata alle persone interessate direttamente come decisione. Dopo lo scadere inutilizzato del termine, occorre procedere all'iscrizione (ZG).

Si fa notare che la valutazione dell'obbligo di iscrizione incombe alle autorità del registro di commercio e non alle autorità fiscali. Per questo motivo il capoverso 2 secondo periodo va stralciato o adeguato nel senso che per l'ammontare degli introiti lordi annui è possibile fondarsi sui dati delle autorità fiscali (ZH).

La pubblicazione suppletiva della diffida sul sito Internet dell'ufficio del registro di commercio prevista dall'avamprogetto viene respinta (AR, BE, NE, SZ, TG, ZH).

- **In caso di assenza di domicilio legale** (art. 47)

La procedura proposta in assenza di domicilio legale è complicata, motivo per cui la regolamentazione vigente dell'articolo 88a ORC va ripresa senza modifiche (AI). Inoltre sarebbe opportuno applicare l'articolo 47 ap-ORC unicamente alle persone giuridiche. Nel caso di ditte individuali e società di persone si applica la procedura disciplinata dall'articolo 45 capoverso 1 lettera b ap-ORC (ZH). Per quanto concerne la pubblicazione della diffida sul sito Internet dell'ufficio del registro di commercio, si rinvia a quanto già affermato in merito all'articolo 45 ap-ORC.

3.7. Verifica, approvazione e pubblicazione delle iscrizioni da parte dell'UFRC (capitolo 8)

- **Verifica e approvazione da parte dell'UFRC** (art. 50)

Alcuni interpellati chiedono l'abrogazione dell'approvazione da parte dell'UFRC delle iscrizioni nel registro giornaliero (BL, SH, TG, UR, FSA, USF). La procedura d'approvazione ha radici storiche e non ha più ragione di esistere.

Per altri invece vi è la necessità di mantenere il sistema dell'approvazione delle iscrizioni da parte dell'UFRC (si esprimono esplicitamente in merito GR, Nussbaum). Tuttavia, per garantire una procedura efficiente e per evitare doppioni, l'UFRC non dovrebbe procedere alla verifica dei documenti giustificativi (AG, BS, NE, UDC, PLR, economiesuisse, SwissHoldings, USAM, SSIC). Un'ulteriore consultazione e verifica delle notificazioni e dei documenti giustificativi da parte dell'UFRC dovrebbero svolgersi soltanto in casi eccezionali, segnatamente se l'iscrizione appare dubbia e dà motivo di procedere a una nuova verifica.

Un interpellato auspica che, nella misura in cui i requisiti legali siano adempiuti, all'UFRC venga imposto l'obbligo di procedere alle verifiche preliminari su domanda entro un termine stabilito o di approvare le transazioni economicamente rilevanti o riguardanti società quotate in borsa senza indugio, immediatamente dopo la registrazione nel registro giornaliero (Baker McKenzie).

- **Diniere dell'approvazione** (art. 51)

Sebbene i capoversi 3-5 dell'avamprogetto non facciano altro che disciplinare espressamente la procedura conforme allo Stato di diritto nel caso di un rinvio della pubblicazione di un'iscrizione, come chiesto dal Tribunale federale, alcuni partecipanti alla consultazione si sono detti contrari: la procedura, troppo complicata e lunga, va dunque semplificata (UDC, USAM, economiesuisse, SSIC) o stralciata (AG, NE).

3.8. Rimedi giuridici (capitolo 9)

- **Blocco del registro** (art. 54)

La nuova regolamentazione proposta del blocco del registro è accolta favorevolmente (si esprimono esplicitamente in merito GE, SG, ZG, ZH, economiesuisse, USAM), anche se l'avamprogetto necessita in parte di alcuni approfondimenti (BE, SG, FSA):

- per ragioni di coerenza si chiede di armonizzare la procedura con i principi del diritto di procedura civile in base al quale per garantire il termine di cinque giorni basta il timbro postale del quinto giorno, anche se il giudice riceve la domanda soltanto il sesto giorno;
- ci si interroga se per le società quotate in borsa non andrebbe applicato un termine più breve. D'altro canto alcuni interpellati fanno notare che il termine proposto entro il quale occorre presentare la domanda volta a ottenere una misura provvisoria è troppo breve e andrebbe dunque fissato a 10 giorni (VS, USAM).

In alcuni casi si fa valere che una disposizione riguardante il blocco del registro è superflua visto che la materia è già sufficientemente disciplinata nel diritto di procedura civile (BS, NE, SwissBanking).

- **Vie di diritto cantonali** (art. 55)

La regolamentazione proposta, secondo cui in ogni Cantone un'unica autorità giudiziaria decide in materia di decisioni emanate dall'ufficio cantonale del registro di

commercio prima che sia interposto un ricorso dinanzi al Tribunale federale è accolta favorevolmente (in merito si esprimono esplicitamente GE, GR, TI, ZG, PS, PLR, economiesuisse, USAM, USF). In tal modo le vie di diritto cantonali risultano più uniformi e brevi e la procedura più rapida, ciò che nel complesso è ritenuto positivo.

Alcuni Cantoni non condividono la nuova regolamentazione riguardo le vie giudiziarie, poiché ritengono che costituisca un'ingerenza ingiustificata della Confederazione nella libertà dei Cantoni di configurare il diritto amministrativo e nell'organizzazione delle autorità (AR, BS, NE, OW, TG, ZH).

3.9. Scopo, ditta, nome e numero d'identificazione (capitolo 10)

- Scopo (art. 56)

Alcuni partecipanti alla consultazione respingono la proposta di riprendere per l'iscrizione la definizione dello scopo dell'ente giuridico dallo statuto o dall'atto di fondazione (si esprimono esplicitamente in merito AG, AI, AR, GE, NE, SH, SZ, TG, VS, USF). Ciò comporterebbe un incremento dei testi da pubblicare e renderebbe più difficile l'identificazione del vero e proprio campo d'attività.

Nel caso delle fondazioni è necessario limitarsi a verificare lo scopo riguardo alla correttezza del diritto del registro, dato che altrimenti le autorità del registro di commercio rischiano d'interferire con le competenze delle autorità della fondazione, ciò che va specificato mediante un pertinente completamento del capoverso 2 (BS, ZH, Vigilanza CPP e fondazioni).

Il FSA chiede lo stralcio dell'articolo 56 ap-ORC.

- Costituzione della ditta e del nome (art. 57)

Alcuni interpellati fanno notare che le regole per la costituzione delle ditte contenute nel progetto di revisione non sono conformi alla legge poiché manca la pertinente norma di delega (NE, economiesuisse, USAM, SSIC, USF, FSA). Le regole per la costituzione delle ditte andrebbero invece esemplificate all'interno di una direttiva dell'UFRC come avviene già attualmente (NE, USAM).

- Identità della ditta (art. 58)

Diversi partecipanti alla consultazione respingono la formulazione proposta, secondo cui in occasione dell'iscrizione l'ufficio cantonale del registro di commercio deve verificare se la nuova ditta coincide con un'altra ditta già iscritta (si esprimono esplicitamente in merito AG, AR, BS, SG, ZH). È un compito che dovrebbe spettare all'UFRC, che in materia dispone sia dei pertinenti strumenti tecnici, sia delle conoscenze necessarie.

Un interpellato suggerisce inoltre di precisare nel capoverso 2 che una ditta con un'identità molto simile, ma non identica, nel dubbio va iscritta o approvata (ZH).

La FSA chiede lo stralcio dell'articolo 58 ap-ORC.

- Numero d'identificazione (art. 59)

L'obbligo proposto dal Consiglio federale nel capoverso 2 di far figurare per le persone giuridiche il numero d'identificazione assegnato dal registro di commercio sui documenti giuridicamente rilevanti è stato accolto in modo divergente:

- diversi partecipanti approvano espressamente la disposizione esecutiva emanata fondandosi sull'articolo 936a capoverso 3 CO e si attendono di conseguenza maggiore trasparenza nelle relazioni giuridiche e commerciali (SH,

SZ, UR, VD, ZH, PPD, PS, SwissFoundations). Da più parti si suggerisce di estendere tale obbligo di indicazione a tutti i soggetti giuridici iscritti (TG, Nussbaum);

- altri partecipanti approvano in linea di principio questo obbligo di indicare il numero d'identificazione, ma fanno notare che nella pratica siffatta regolamentazione non è attuabile (OW, SO);
- secondo alcuni interpellati, il numero d'identificazione assegnato dall'ufficio del registro di commercio dovrebbe essere soltanto facoltativo o indicato soltanto nelle relazioni con le autorità (SwissHoldings, SwissBanking, UBCS);
- prima di introdurre l'obbligo di indicare il numero d'identificazione assegnato dall'ufficio del registro di commercio sarebbe opportuno attendere l'introduzione di un vero e proprio numero d'identificazione delle imprese (UID) a livello federale (PLR, economiesuisse, USAM).

3.10. Ditta individuale (capitolo 11)

- **Obbligo di iscrizione di ditte individuali** (art. 60)

La revisione è accolta favorevolmente in particolare per quanto concerne l'obbligo generale d'iscrizione per tutte le categorie professionali (BL, VD, PS).

Nel caso di professioni che si fondano su un particolare rapporto di fiducia non si dovrebbe poter prescindere dall'obbligo di iscrizione in base al criterio dell'introito lordo annuo (ZH).

Le libere professioni andrebbero esonerate dall'obbligo di iscrizione (BE). Inoltre per sgravare le piccole imprese si dovrebbe elevare il limite dell'introito lordo annuo determinante per l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio (NW, Nussbaum).

Due partecipanti respingono espressamente la regolamentazione proposta (TG, USF).

3.11. Società in nome collettivo o in accomandita (capitolo 12)

- **Scioglimento e cancellazione** (art. 66)

Nessuno contesta la proposta dell'avamprogetto, conforme alle pertinenti disposizioni di legge, di trattare lo scioglimento e la cancellazione di società di persone come due operazioni distinte anche per quanto attiene all'iscrizione nel registro di commercio.

Taluni tuttavia respingono tale soluzione e danno la preferenza a un'iscrizione simultanea dello scioglimento e della cancellazione (NE, SH, SZ, TG). Altri ancora suggeriscono di verificare se nei casi semplici non sia il caso di prevedere comunque l'iscrizione simultanea dello scioglimento e della cancellazione (AI, BE).

3.12. Società anonima (capitolo 13)

- **Notificazione e documenti giustificativi, atto costitutivo** (art. 67 segg.)

Nelle disposizioni che riguardano la costituzione occorre tenere conto del fatto che in base al nuovo diritto per le società di capitale sono anche autorizzate le costituzioni di società di capitale unipersonali (UBCS).

Nel caso di costituzioni di società con versamento in contanti è necessario prevedere la regola che se la conferma del pagamento bancario figura nell'atto costituti-

vo, è possibile rinunciare a fornire la relativa attestazione bancaria in qualità di documento giustificativo (Vischer).

L'indicazione del contenuto dell'atto pubblico è accolta favorevolmente (si esprime esplicitamente in merito FSN). È tuttavia possibile rinunciare alla dichiarazione che ogni promotore di una società ha validamente sottoscritto le azioni se all'atto pubblico vengono accluse le schede di sottoscrizione.

Nel caso delle regole che riguardano l'aumento del capitale occorrerebbe anche menzionare la possibilità di un aumento di capitale con mezzi propri (BS, NW, SG, ZH, Nussbaum).

- **Iscrizione dell'ufficio di revisione** (art. 85)

La regolamentazione proposta è stata accolta positivamente (si esprimono esplicitamente in merito OW, ZH, Camera fiduciaria, USAM, UBCS). In particolare ci si esprime in favore del fatto che non sia necessario iscrivere l'ufficio di revisione con l'indicazione delle sue funzioni (contraria: ASA) e le revisioni volontarie (contraria: Verband für Wohnungswesen). Tuttavia vengono richieste le modifiche seguenti:

- la verifica dell'indipendenza dell'ufficio di revisione da parte dell'ufficio del registro di commercio deve limitarsi al sospetto palese di prevenzione (Camera fiduciaria);
- l'ufficio di revisione stesso deve comprovare di disporre dell'abilitazione rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (BE).

- **Rinuncia a una revisione** (art. 86)

Il progetto di revisione prevede che le società che non eseguono la revisione ordinaria o limitata debbano provarlo con una dichiarazione di rinuncia, ciò che in linea di principio viene accolto favorevolmente.

Tuttavia la regola proposta dal capoverso 2, seconda frase, secondo cui una copia dei documenti determinanti come i conti economici e i bilanci va allegata alla dichiarazione, viene respinta (OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZH, economiesuisse, USAM, USF, Vischer, Baker McKenzie). Tale proposta è inadeguata e comporta un notevole onere suppletivo.

Taluni partecipanti alla consultazione auspicano una precisazione in merito al momento in cui è necessario chiedere una nuova dichiarazione (AG, BS, SG, Nussbaum).

3.13. Società a garanzia limitata (capitolo 15)

- **Contenuto dell'iscrizione** (art. 96)

La prevista pubblicazione dei versamenti suppletivi o delle altre prestazioni accessorie è respinta da un solo partecipante (USAM). Un altro fa invece notare che per ragioni di trasparenza è indispensabile prevedere l'iscrizione cogente nel registro di commercio dei versamenti suppletivi effettuati (Chambre des Notaires de Genève).

- **Trasferimento di quote sociali** (art. 105)

Viene accolta positivamente la regolamentazione secondo cui l'acquisto di una quota sociale può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (GR, PS).

3.14. Succursale (capitolo 23)

- Osservazioni generali

La regolamentazione proposta viene approvata perché comporta numerose semplificazioni (si esprimono esplicitamente in merito GE, GR). Si chiede tuttavia che vi sia l'obbligo di presentare come documento giustificativo la decisione dell'organo competente riguardante la costituzione della succursale (AG, BS, NE, SG, SZ, UR, ZH). Inoltre l'iscrizione di succursali di imprese estere va configurata in modo tale da dover iscrivere soltanto le persone autorizzate a rappresentare la succursale e che non sono registrate presso la sede dello stabilimento principale all'estero (BE). Si dovrebbe inoltre rinunciare all'indicazione dell'entità del capitale dello stabilimento principale poiché tale dato è difficilmente reperibile e può anche risultare rapidamente superato (BE, NW, ZH).

Un partecipante alla consultazione sottolinea che la regolamentazione proposta non corrisponde alla definizione usuale di succursale nella dottrina e nella giurisprudenza (ZH). Un altro si chiede se in considerazione di questa divergenza non sarebbe possibile rinunciare completamente all'iscrizione delle succursali (AR).

3.15. Trasferimento della sede (capitolo 25)

- Osservazioni generali

La nuova regolamentazione del trasferimento di sede è accolta favorevolmente (si esprimono esplicitamente in merito GR, ZG). Taluni chiedono che la disposizione dell'articolo 49 ORC vigente sinora sia mantenuta, dato che l'obbligo di coordinamento delle iscrizioni risulta piuttosto complicato (AG, NE, SZ).

Alcuni interpellati fanno notare che lo *statuto autenticato della sede precedente* costituisce un documento giustificativo indispensabile (AG, BS, ZG, ZH). Il Cantone GE auspica che nel caso del trasferimento della sede siano riprese soltanto le informazioni valide e vengano esclusi i dati iscritti precedentemente riguardanti l'istoriato del trasferimento.

3.16. Disposizioni finali (capitolo 27)

- Notificazione e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 171)

La possibilità di trasmettere in forma elettronica le iscrizioni e i documenti giustificativi è accolta favorevolmente. Alcuni interpellati fanno tuttavia notare che il termine di due anni per l'introduzione di tale possibilità è troppo breve (GE, NE, NW, SO, SZ, VS).

- Nomi commerciali e insegne (art. 175)

È stata biasimata la poca chiarezza di tale regolamentazione (GE, NE, VS, ZH). Manca una definizione precisa sia della procedura (cancellazione d'ufficio?) sia del tipo di iscrizioni da cancellare (osservazione, scopo, ditta?). S'impone dunque una precisazione in tal senso.

- Entrata in vigore (art. 177)

Diversi partecipanti alla consultazione esprimono il timore che sarà praticamente impossibile attuare per tempo i requisiti formali e tecnici legati alle disposizioni esecutive, motivo per cui occorre, se del caso, ripensare il momento dell'entrata in vigore della nuova ordinanza sul registro di commercio (GR, NW, SZ, economie-suisse, USAM, ASA).

3.17 Altre richieste

- **Indicazioni riguardanti la documentazione sulla qualifica del revisore**

Manca una regolamentazione sulle modalità di cancellazione di riferimenti sulla base del diritto anteriore dal registro di commercio risp. che stabilisca come trattare i documenti depositati (ZH).

- **Periodo transitorio per adeguare le vie di diritto cantonali**

Manca un periodo transitorio appropriato per adeguare le vie di diritto cantonali, dato che eventuali modifiche dell'organizzazione giudiziaria cantonale necessitano di pertinenti preparativi di natura legislativa e organizzativa che richiedono tempo (AR).

- **Funzione dell'UFRC**

Diversi interpellati suggeriscono di verificare la funzione dell'UFRC rispetto al contesto attuale del registro di commercio. Nel caso in cui determinati compiti venissero a cadere occorrerebbe dargli un nuovo orientamento (BL, UDC, SSIC).

- **Emolumenti**

Secondo un interpellato, l'indennizzo forfettario dell'UFRC a carico dei Cantoni è superato. Nel quadro di nuovi compiti l'UFRC va indennizzato mediante tasse (BL). Nel caso in cui si rinunciasse alla vigilanza federale, non vi è più motivo di far partecipare la Confederazione ai proventi degli emolumenti dei Cantoni (UDC).

- **Unificazione a livello svizzero delle strutture IT**

Per motivi legati all'efficienza e ai costi è necessario esaminare in che misura siano da unificare le strutture IT nell'ambito del registro di commercio e se all'occorrenza s'imponga una gestione centralizzata del registro di commercio (PLR, economiesuisse, SwissHoldings, USAM).

Elenco dei partecipanti

(nel rapporto le abbreviazioni utilizzate sono poste alla fine)

1. Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Aargau (AG)
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden (AI)
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR)
Staatskanzlei des Kantons Bern (BE)
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft (BL)
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt (BS)
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg (FR)
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève (GE)
Regierungskanzlei des Kantons Glarus (GL)
Regierungskanzlei des Kantons Graubünden (GR)
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura (JU)
Staatskanzlei des Kantons Luzern (LU)
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel (NE)
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden (NW)
Staatskanzlei des Kantons Obwalden (OW)
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen (SG)
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen (SH)
Staatskanzlei des Kantons Solothurn (SO)
Staatskanzlei des Kantons Schwyz (SZ)
Staatskanzlei des Kantons Thurgau (TG)
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino (TI)
Staatskanzlei des Kantons Uri (UR)
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud (VD)
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais (VS)
Staatskanzlei des Kantons Zug (ZG)
Staatskanzlei des Kantons Zürich (ZH)

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Partito cristiano sociale (PCS)
Partito liberale-radical svizzero (PLR)
Partito popolare democratico svizzero (PPD)
Partito socialista svizzero (PS)
Unione democratica di centro (UDC)

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri (ACS)
Unione delle città svizzere (UCS)

4. Associazioni mantello svizzere dell'economia

Associazione Svizzera dei Banchieri (SwissBanking)
 Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
 Unione padronale svizzera (UPS)
 Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

5. Altre associazioni

Associazione delle fondazioni donatrici in Svizzera (SwissFoundations)
 Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)
 Camera fiduciaria
 Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)
 Federazione Svizzera dei Notai (FSN)
 Unione Svizzera dei Fiduciari (USF)
 Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne der Schweiz (SwissHoldings)

6. Altri partecipanti alla procedura di consultazione

Fédération des Entreprises Romandes (FER)
 Schweizerischer Verband für Wohnungswesen (Verband für Wohnungswesen)
 Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC)
 Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS)

Chambre des Notaires de Genève
 Conferenza delle autorità di vigilanza sulle CPP e sulle fondazioni (Vigilanza CPP e fondazioni)

Cour de justice de la République et Canton de Genève
 Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden
 Handelsregisteramt des Kantons Zug
 Kreisgrundbuchamt X Thun
 Registres du commerce du Haut-Valais, du Valais Central et du Bas-Valais

Municipio del Comune di Stallikon
 Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich

Baker & McKenzie, studio legale, Zurigo (Baker McKenzie)
 Nussbaum Martin, notaio, Thun (Nussbaum)
 Rodriguez Richard, notaio, Ginevra
 Vischer, studio legale e notarile, Basilea (Vischer)
 Walder Wyss & Partner, studio legale, Zurigo
 Wenger Plattner, studio legale, Küsnacht-Zurigo